

# **AIUTO PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI LATTE**

## **ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AIUTO**

*(Reg. delegato (UE) 2016/1612)*

*Adottato con decreto n. del*

## INDICE

1. fonti normative	pag. 3
2. premessa	pag. 3
3. soggetti coinvolti	pag. 4
4. entità dell'indennizzo e termini per la presentazione delle domande	pag. 4
5. beneficiari	pag. 5
6. fasi del flusso procedurale	pag. 5
6.1 compilazione e trasmissione della domanda di aiuto	pag. 5
7. ricevibilità della domanda di aiuto e avvio del procedimento	pag. 7
8. istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto	pag. 8
9. termini per la presentazione delle domande di liquidazione dell'aiuto	pag. 8
10. pagamento dell'aiuto e riduzioni	pag. 8

## 1. FONTI NORMATIVE

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n 352/78, (CE) No 165/94, (CE) n 2799/98, (CE) n 814/2000, (CE) n 1290/2005 e (CE) n 485/20082

Regolamento (UE) n.1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72 e 234/79, (CE) n.1037/2001 e 1234/2007

Regolamento delegato (UE) n. 2016/1612 dell'8/09/2016 della Commissione che istituisce un aiuto per la riduzione della produzione lattiera

Circolare ministeriale n. 3456 del 9/09/2016 di attuazione del Regolamento delegato (UE) 2016/1612 della Commissione, che istituisce un aiuto per la riduzione di produzione di latte di vacca

Circolare AGEA - Coord - 27355 del 12/09/2016: "Regolamento (UE) n. 2016/1612 che istituisce un aiuto per la riduzione temporanea della produzione di latte".

## 2. PREMESSA

Con il regolamento delegato (UE) n. 2016/1612 dell'8/09/2016, l'Unione Europea stabilisce un aiuto per la riduzione temporanea e volontaria delle consegne del latte di vacca. La riduzione delle consegne deve essere realizzata, da ogni singolo produttore richiedente, nell'arco di un trimestre (in seguito denominato 'il periodo di riduzione') in rapporto alla produzione realizzata nello stesso periodo (in seguito denominato 'il periodo di riferimento') dell'anno precedente.

Il finanziamento viene concesso su specifica richiesta degli allevatori interessati ed è destinato a tutti i produttori attivi di latte di vacca dell'Unione Europea ed è limitato al latte di vacca consegnato ai primi acquirenti riconosciuti.

L'aiuto unionale è fissato a 14,00 euro/100 kg di latte di vacca per il volume corrispondente alla differenza tra il latte di vacca consegnato nel periodo di riferimento e il latte di vacca consegnato durante il periodo di riduzione.

Tutti i procedimenti di competenza dell'AVEPA, compresi quelli connessi all'erogazione di aiuti, contributi o premi comunitari, nazionali o regionali, sono gestiti a partire dall'anagrafe delle imprese come stabilito dal d.p.r. 503/1999. Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla registrazione all'Anagrafe del settore primario, di cui è parte integrante, secondo le modalità stabilite dalle Linee guida per la costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e per l'Anagrafe del settore primario, approvate dalla Giunta regionale del Veneto con DGR n. 3758 del 26 novembre 2004 e attuate con decreto del Dirigente dell'Unità complessa sistema informativo settore primario e controllo n. 16/SISP del 24 dicembre 2004, così come modificate dalla DGR 4098 del 30 dicembre 2005. Dal punto di vista operativo il fascicolo viene realizzato su quanto stabilito dallo specifico Manuale approvato con decreto dell'AVEPA n. 487 del 12 agosto 2008 e successive modifiche.

Il codice di identificazione dell'impresa è il codice fiscale (CUAA) che garantisce una posizione univoca nell'anagrafe delle imprese agricole. La ditta, prima di attivare qualunque procedimento, è

obbligato alla verifica e, in caso di variazioni della situazione aziendale certificata a sistema, all'aggiornamento e all'integrazione del fascicolo aziendale.

Anche ai fini del presente procedimento il fascicolo aziendale deve essere obbligatoriamente costituito o aggiornato presso:

- il Centro di assistenza agricola (CAA) al quale la ditta, ha conferito od intenda conferire mandato;
- l'AVEPA, presso gli Sportelli unici agricoli provinciali, qualora la ditta non abbia conferito mandato ad alcun CAA.

### **3. SOGGETTI COINVOLTI**

La gestione della domanda di aiuto per la riduzione volontaria della produzione di latte prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

- Unione Europea (stesura ed approvazione del Regolamento delegato UE della Commissione n. 2016/1612, concessione autorizzazione agli stati membri per i quantitativi richiesti all'aiuto e fissazione del coefficiente di attribuzione che gli stati membri applicheranno al quantitativo coperto da ciascuna domanda di aiuto);
- Ministero delle politiche agricole e forestali in qualità di soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento delle politiche comunitarie (Circolare applicativa del Regolamento delegato UE 2016/1612);
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di organismo di coordinamento (Circolare operativa per gli OP in applicazione della circolare ministeriale, trasmissione informazioni statistiche alla UE, comunicazione agli OP del coefficiente di attribuzione assegnato dalla UE che andrà applicato al quantitativo coperto da ciascuna domanda di aiuto qualora il quantitativo complessivo delle domande superasse il quantitativo massimo ammissibile dal Regolamento);
- Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) istituita con la legge regionale n. 31/2001, nonché delegata dalla Regione del Veneto, quale organismo pagatore, alla gestione del settore lattiero-caseario (stesura manuale e modulistica, protocollazione domanda, istruttoria amministrativa, comunicazione delle informazioni statistiche all'AGEA, ricezione domande di pagamento, istruttoria amministrativa e controlli, pagamenti)

### **4. ENTITÀ DELL'INDENNIZZO E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

L'aiuto erogato dall'Unione Europea riguarda un volume totale di riduzione di consegna latte vaccino corrispondente a 150.000.000 EUR ed è fissato a 14,00 euro/100 kg di latte di vacca per il volume corrispondente alla differenza tra il latte di vacca consegnato nel periodo di riferimento e il latte di vacca-consegnato durante il periodo di riduzione.

La Commissione Europea si riserva, nel caso in cui il quantitativo ridotto complessivamente ammissibile a livello comunitario sia superiore alle disponibilità finanziarie stanziare (150 milioni di EUR per 14,00 €/100 kg) di applicare un coefficiente di riduzione, unico per l'intero territorio comunitario, all'importo unitario (14,00 €/100 kg), che verrà comunicato agli Stati Membri.

Per la presentazione della domanda, i produttori, in alternativa a presentare direttamente la domanda in prima persona, potranno altresì avvalersi nella raccolta della documentazione e nella predisposizione della domanda (sia di aiuto che di pagamento), dell'assistenza delle organizzazioni di produttori riconosciute o delle cooperative a cui i richiedenti stessi aderiscono. In questo caso, le organizzazioni dei produttori o le cooperative provvederanno a supportare il

richiedente in tutte le attività propedeutiche alla presentazione della domanda che verrà comunque sottoscritta e presentata dal produttore, direttamente, o per il tramite del proprio CAA, presso gli Sportelli unici agricoli provinciali dell'AVEPA

I termini perentori per la presentazione delle domande sono i seguenti:

- (a) il 21 settembre 2016 alle ore 12.00 per il primo periodo di riduzione che copre ottobre, novembre e dicembre 2016;
- (b) il 12 ottobre 2016 alle ore 12.00 per il secondo periodo di riduzione che copre novembre e dicembre 2016 e gennaio 2017;
- (c) il 9 Novembre 2016 alle ore 12.00 per il terzo periodo di riduzione che copre dicembre 2016 e gennaio e febbraio 2017;
- (d) il 7 dicembre 2016 alle ore 12.00 per il quarto periodo di riduzione che copre gennaio, febbraio e marzo 2017.

La presentazione delle domande, per i periodi successivi al primo, sarà possibile solo se la disponibilità finanziaria (150 milioni di EUR) non è stata esaurita dalle richieste dei periodi precedenti.

Può essere presentata solo una domanda di aiuto a titolo del regolamento 2016/1612. Qualora un richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande devono essere ritenute irricevibili.

Tuttavia, i richiedenti che hanno presentato una domanda di aiuto per il primo periodo di riduzione possono presentare successivamente, qualora vi siano quantitativi residui disponibili, una domanda di aiuto anche per il quarto periodo di riduzione.

## **5. BENEFICIARI**

Per *richiedenti ammissibili* si intendono i produttori di latte aventi sede legale nel Veneto che hanno consegnato latte vaccino ai primi acquirenti nel luglio 2016, così come risulta dai dati inseriti nel SIAN ad opera degli acquirenti stessi di latte riconosciuti, ai sensi del Regolamento 1308/2013 e del DM 07/04/2015.

L'aiuto concerne, per richiedente ammissibile, un quantitativo di riduzione di consegna del latte vaccino non maggiore del 50% della quantità totale di latte di vacca consegnato ai primi acquirenti nel periodo di riferimento e non inferiore a 1.500 kg. (quantità massima e quantità minima di riduzione volontaria).

L'aiuto di cui al Regolamento 2016/1612 può essere cumulato con altri aiuti finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e si articola in una domanda di aiuto e in una successiva domanda di pagamento che devono essere presentate all'AVEPA presso i propri Sportelli unici agricoli provinciali competenti in relazione sede legale del richiedente.

## **6. FASI DEL FLUSSO PROCEDURALE**

Vengono di seguito delineate le procedure da seguire per la presentazione della domanda di aiuto all'AVEPA

## 1. 6.1 COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

La domanda di aiuto deve essere acquisita e compilata tramite l'applicativo accessibile tramite il portale web istituzionale dell'AVEPA all'indirizzo <http://app.avepa.it/mainapp>.

Per compilare la domanda di aiuto nell'applicativo dell'AVEPA sopraindicato, il compilatore deve richiedere il proprio ACCOUNT e correlata PASSWORD registrandosi nel GUARD; ciò consente l'accesso riservato alla compilazione on-line della domanda di aiuto.

Il primo passo da compiere per la compilazione della domanda è la selezione del "Codice modulo: latte2016 dopodiché comparirà in automatico la descrizione del modulo ovvero "domanda di aiuto per riduzione volontaria produzione latte 2016".

A questo punto si procede con l'inserimento del CUAA del richiedente con indicazione dell'eventuale CF/CUAA del soggetto terzo incaricato della compilazione della domanda stessa on-line, stante l'esistenza della delega sottoscritta e valida agli atti sempre presso il soggetto terzo incaricato; fatto ciò, in automatico - da fascicolo aziendale - verranno caricati nella domanda la maggior parte dei dati relativi al richiedente ovvero la sezione anagrafica, la conferma di aver avuto "consegne" nel mese di luglio 2016 - preconditione per essere considerato soggetto attivo ai sensi del Regolamento 2016/1612 - e le produzioni realizzate nel periodo di riferimento della campagna 2015/2016 - dati acquisiti direttamente dal SIAN - oggetto dell'impegno alla riduzione delle consegne nel trimestre della campagna 2016/2017.

A questo punto, il richiedente ovvero il soggetto incaricato della compilazione della domanda, dovrà indicare i quantitativi che si impegna a produrre in riduzione rispetto ai mesi presi a riferimento nella campagna 2015/2016.

La domanda, una volta che è stata quindi acquisita, compilata, stampata e sottoscritta dal richiedente/legale rappresentante, deve poi essere presentata all'AVEPA unitamente ad una copia di un documento d'identità in corso di validità sempre del richiedente/legale rappresentante entro i termini perentori già precedentemente indicati.

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Direttore dell'AVEPA n. 65 del 5 giugno 2015 "Definizione delle modalità per la trasmissione di comunicazioni, istanze e dichiarazioni ai fini della redazione di manuali e procedure operative" la trasmissione di documentazione su **supporto cartaceo** può esclusivamente avvenire attraverso le seguenti modalità:

1. consegna a mano;
2. servizio postale (posta raccomandata);
3. corriere espresso

N.B.: si rammenta che la domanda dovrà **PERVENIRE** agli Sportelli unici agricoli provinciali dell'AVEPA entro i termini perentori (giorno e orario) sopra elencati (ovvero, per il punto 2, NON farà fede il timbro postale).

La trasmissione di documentazione su **supporto digitale** deve avvenire esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata (PEC), con esclusione di ogni altro mezzo di trasmissione telematico agli indirizzi sottoriportati:

Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza, sede di Verona: [sp.vr@cert.avepa.it](mailto:sp.vr@cert.avepa.it)  
Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza, sede di Vicenza: [sp.vi@cert.avepa.it](mailto:sp.vi@cert.avepa.it)  
Sportello unico agricolo di Belluno: [sp.bl@cert.avepa.it](mailto:sp.bl@cert.avepa.it)

Sportello unico agricolo di Treviso (anche per la provincia di Venezia): [sp.tv@cert.avepa.it](mailto:sp.tv@cert.avepa.it)

Sportello unico agricolo di Rovigo (anche per la provincia di Padova): [sp.ro@cert.avepa.it](mailto:sp.ro@cert.avepa.it)

La documentazione trasmessa su supporto digitale deve essere prodotta secondo modalità che ne garantiscano l'integrità, l'immodificabilità e la staticità, nonché la leggibilità con i più comuni e diffusi applicativi informatici. A tal fine i documenti informatici allegati ai messaggi di PEC devono essere prodotti esclusivamente secondo le indicazioni contenute nella pagina "Trasmissione di documenti" del portale web istituzionale dell'AVEPA ([www.avepa.it/trasmissione-documenti](http://www.avepa.it/trasmissione-documenti)).

Ai fini della verifica del rispetto del termine si considera la data di registrazione a protocollo o repertorio, in caso di consegna a mano che deve pervenire agli Sportelli unici agricoli provinciali dell'AVEPA entro e non oltre i termini perentori previsti dal Regolamento delegato 2016/1612.

La domanda, controllata in ogni sua parte dal dichiarante, deve essere firmata in originale dal titolare o dal legale rappresentante della ditta richiedente.

Ai sensi dell'art 38 del DPR 445/2000, al fine di procedere all'identificazione del beneficiario, per entrambe le modalità di presentazione della domanda, deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità valido al momento della presentazione della domanda di aiuto.

La domanda, controllata in ogni sua parte dal dichiarante, deve essere firmata in originale dal titolare o dal legale rappresentante della ditta beneficiaria e deve essere presentata all'AVEPA entro e non oltre i termini perentori previsti dal Regolamento delegato 2016/1612.

Ai sensi dell'art 38 del DPR 445/2000, al fine di procedere all'identificazione del beneficiario deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità valido al momento della scadenza del bando per l'aiuto.

La modulistica è reperibile nel sito web istituzionale dell'AVEPA nell'apposita sezione dedicata al settore lattiero-caseario.

## **7. RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AIUTO E AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

Tutte le domande di aiuto sono sottoposte alla verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilità e completezza. L'AVEPA verifica, entro il giorno seguente i termini perentori previsti dal Regolamento delegato 2016/1612 accertando che la domanda:

- sia pervenuta entro i termini perentori previsti dal Regolamento Delegato (UE) della commissione 2016/1612;
- sia stata firmata dal titolare/rappresentante legale della ditta che presenta la domanda;
- sia stato indicato il CUAA;
- sia stata allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra citati non fosse rispettato e/o presente, la domanda si considererebbe non ricevibile e sarà inviata al beneficiario la comunicazione di non ricevibilità. Contestualmente alla ricevibilità, viene comunicato anche l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990 nel quale vengono specificati:

- l'amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento è la domanda di aiuto per la riduzione della produzione lattiera;
- l'ufficio responsabile del procedimento;
- il soggetto responsabile del procedimento;

- il termine entro cui si conclude il procedimento;
- reperibilità degli atti ed il funzionario a cui rivolgere chiarimenti e/o informazioni
- modalità per ricorrere contro l'eventuale inerzia amministrativa

## **8. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AIUTO**

L'AVEPA dovrà pertanto verificare la rispondenza dei dati riportati in domanda con la documentazione allegata e con le informazioni eventualmente disponibili sulle banche dati informatiche alle quali ha accesso.

L'AVEPA effettua il controllo amministrativo su tutte le domande ricevute al fine di verificare la corrispondenza della domanda alle condizioni di ammissibilità. Entro il giorno lavorativo seguente il termine ultimo di presentazione della domanda di aiuto, l'AVEPA deve inviare all'AGEA Coordinamento un elenco dei dati delle domande pervenute.

L'AVEPA, entro sette giorni lavorativi successivi al tempo limite per il ricevimento delle domande, comunicherà ai richiedenti il quantitativo di latte per il quale potrà essere accordato l'aiuto per il trimestre in causa.

## **9. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO DELL'AIUTO**

L'aiuto è versato sulla base di una domanda di pagamento che dev'essere presentata agli Sportelli unici agricoli competenti per territorio di appartenenza della sede legale dei richiedenti ammissibili, entro 45 giorni dopo la fine del periodo di riduzione interessato utilizzando lo stesso approccio metodologico previsto per la presentazione della domanda di aiuto (vedasi il capitolo relativo alla "Compilazione e presentazione della domanda di aiuto").

Come previsto per la domanda di aiuto anche per la domanda di pagamento, i produttori potranno altresì avvalersi nella raccolta della documentazione e nella predisposizione della domanda, dell'assistenza delle organizzazioni di produttori riconosciute o delle cooperative a cui i richiedenti stessi aderiscono. In questo caso, le organizzazioni dei produttori o le cooperative provvederanno a supportare il richiedente in tutte le attività propedeutiche alla presentazione della domanda che verrà comunque sottoscritta e presentata dal produttore, direttamente o per il tramite del proprio CAA presso gli organismi pagatori competenti.

Per essere ammissibile, la domanda di pagamento acquisita con le stesse modalità viste per la "Compilazione e presentazione della domanda di aiuto" dovrà essere compilata, stampata e sottoscritta dal richiedente ammissibile e dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nome e cognome, indirizzo, CUA e IBAN del richiedente desunti dal Fascicolo aziendale;
- il quantitativo totale di latte vaccino effettivamente consegnato ai primi acquirenti nel periodo di riduzione;
- la quantità effettiva di riduzione della consegna di latte vaccino per cui il pagamento degli aiuti è richiesto, e che non deve essere superiore al 50% del quantitativo totale di latte di vacca consegnato ai primi acquirenti nel periodo di riferimento, e, se del caso, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento delegato n. 2016/1612, il quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente di attribuzione già descritto;

I quantitativi effettivamente consegnati e contenuti nella domanda di pagamento devono essere registrati nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale, e saranno forniti dall'AGEA all'AVEPA per la predisposizione della compilazione della domanda di pagamento e per le verifiche di ammissibilità.



## 10. PAGAMENTO DELL'AIUTO E RIDUZIONI

Il pagamento dell'aiuto sarà effettuato una volta che l'AVEPA avrà verificato, ai sensi degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n 1306/2013, che la riduzione di consegna del latte di vacca, per cui è versato l'aiuto dell'Unione, ha effettivamente avuto luogo alle condizioni di cui al citato regolamento 2016/1612.

L'importo dell'aiuto è calcolato sulla base dell'effettiva riduzione di consegna di latte vaccino per ogni richiedente idoneo.

Qualora la riduzione effettiva della consegna del latte fosse superiore al quantitativo preventivamente indicato dal richiedente nella domanda di aiuto, l'importo dell'aiuto deve corrispondere al quantitativo ammesso preventivamente a contributo.

Qualora la riduzione effettiva della consegna del latte sia compresa pari o maggiore dell'80% ma inferiore al 100% della quantitativo preventivamente autorizzato in domanda di aiuto, l'importo dell'aiuto è corrisposto per un importo pari alla riduzione effettuata purché non superiore al quantitativo autorizzato

Qualora la riduzione effettiva della consegna del latte sia uguale o maggiore al 50% ma minore dell' 80% della quantità preventivamente indicata in domanda di aiuto, l'importo dell'aiuto è moltiplicato per un coefficiente di 0,8

Qualora la riduzione effettiva della consegna del latte sia uguale o maggiore del 20% ma minore del 50% della quantità preventivamente indicata in domanda di aiuto, l'importo dell'aiuto è moltiplicato per un coefficiente di 0,5.

Qualora la riduzione effettiva della consegna del latte sia meno del 20% della quantità preventivamente indicata in domanda di aiuto, non è riconosciuto alcun aiuto.

In ogni caso la riduzione effettiva della consegna di latte non deve essere superiore al 50% del quantitativo consegnato nel periodo di riferimento.

Il pagamento dell'aiuto deve avvenire entro il 90° giorno successivo alla fine del corrispondente periodo di riduzione a cui si riferisce, salvo il caso che fosse in corso un'indagine amministrativa.

L'AVEPA garantisce tramite i propri controlli la corretta erogazione dell'aiuto ed il rispetto di quanto stabilito dall'art.5, paragrafo 2, secondo comma, del Regolamento delegato 2016/1612 e dovrà anche assicurare l'invio delle domande di pagamento ammissibili al pagamento al fine di consentire all'AGEA Coordinamento le comunicazioni previste agli articoli 6 e 7 del Regolamento Delegato 2016/1612 .

L'AVEPA dovrà effettuare tutti i pagamenti degli aiuti in questione di propria competenza entro il 30 settembre 2017 al fine dell'eleggibilità della spesa unionale, così come indicato all'articolo 5, paragrafo 6 del citato regolamento delegato 2016/1612.

Qualora siano rispettati tutti i requisiti di ammissibilità, la domanda di pagamento viene considerata ammissibile all'aiuto e la sua istruttoria avrà esito positivo, anche nel caso in cui l'importo dell'aiuto venisse ridotto a seguito delle verifiche istruttorie.

Ai titolari delle domande che hanno avuto istruttoria positiva ma con riduzione dei valori quantitativi ammissibili tali da comportare una riduzione dell'importo dell'aiuto, il responsabile del procedimento, ne dà notizia ai richiedenti mediante preavviso di rigetto parziale ai sensi dell'art 10 bis della l. 241/1990

Ai titolari delle domande con istruttoria negativa, l'AVEPA provvede ad effettuare la comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990, mediante PEC.

Il procedimento si conclude, nel caso di ammissibilità dell'aiuto, con l'adozione del decreto di liquidazione, approvato dal dirigente dello Sportello unico agricolo provinciale competente.

Diversamente, nel caso di non ammissibilità (anche parziale) dell'aiuto, il procedimento si conclude con il decreto di non ammissibilità o di ammissibilità parziale.

Avverso il provvedimento di non ammissibilità o di ammissibilità parziale della domanda, gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.